

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2019, n. 237

**Recepimento accordo “Patto sociale per la salute”
relativo al personale del comparto del SSR.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 84 del 28 dicembre 2015 (riordino dell’assetto istituzionale organizzativo del SSR. Modifiche alla L.R. 40/2005) ed in particolare l’art. 86 che prevede l’attivazione di uno specifico tavolo di confronto e contrattazione con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative omogenee in materia di personale, anche in riferimento ai percorsi di stabilizzazione del personale, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti;

Tenuto conto del D. Lgs 75 del 25/05/2017, in materia di riorganizzazione di amministrazioni pubbliche, con il quale viene modificato di D.Lgs 165/2001; In particolare per quanto riguarda la stabilizzazione dei lavoratori che hanno maturato i requisiti di lavoro “flessibile” nei termini previsti dallo stesso D. Lgs 75/2017;

Ritenuto, pertanto, di recepire le indicazioni riportate nell’Accordo allegato sub lett. A), “Patto sociale regionale per la salute”, parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il predetto Accordo è stato oggetto di confronto con le seguenti Organizzazioni sindacali regionali della dirigenza FP CGIL, CISL e UIL, le quali ne hanno condiviso i contenuti;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di recepire l’accordo riguardante alcuni punti relativi alle politiche di personale del SSR riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di incaricare la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale di trasmettere il presente provvedimento (con il relativo Allegato A) alle Aziende ed agli Enti del Servizio sanitario regionale per l’attuazione di quanto ivi previsto;

3. di stabilire che l’attuazione delle indicazioni di cui all’Allegato A, da parte delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, deve avvenire nel rispetto dei limiti di spesa per il personale stabiliti dalla normativa vigente, come specificato in sede di assegnazione di obiettivi e risorse alle medesime Aziende ed Enti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta*

SEGUE ALLEGATO

Allegato A**TOSCANA
PATTO SOCIALE REGIONALE PER LA SALUTE**

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 84 (riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005) e, in particolare, l'art. 86 che detta disposizioni concernenti il personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), prevedendo, tra l'altro, l'attivazione di un tavolo di confronto a livello regionale con le organizzazioni sindacali per la definizione di criteri e modalità attuative omogenee in materia di personale, le parti convengono su una valutazione condivisa circa l'importanza di individuare una serie di priorità nelle attività dell'ultima fase della legislatura regionale. Ciò al fine di garantire ai cittadini della Toscana, al contempo, il mantenimento dei livelli di assistenza fin qui conseguiti ed una risposta concreta alle criticità emergenti.

In questo quadro, la tenuta dei servizi ospedalieri di assistenza alle patologie acute con particolare riferimento alla rete dei servizi di primo soccorso e di emergenza-urgenza, appare come elemento fondamentale e di valore strategico. Parimenti occorrerà garantire pieno sostegno alle strategie più innovative finalizzate alla prevenzione e controllo delle malattie croniche (piani d'azione WHO 2008-2013 e 2013-2020).

Il completamento dei percorsi di costruzione della "sanità in rete" sia nella dimensione locale (Aree Vaste) che in quella regionale, appare fondamentale anche al fine di garantire un'apprezzabile riduzione dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni di diagnostica e specialistica ambulatoriale da parte dei cittadini utenti del SSR, obiettivo questo che va perseguito anche attraverso l'individuazione di soluzioni più specifiche che comunque non possono prescindere da un coinvolgimento pieno e consapevole del personale sanitario interessato alla loro erogazione.

In questo contesto si ritiene necessario elencare alcuni punti relativi alle politiche del personale che costituiscono gli elementi essenziali del confronto da sviluppare nell'immediato futuro;

Risorse aggiuntive

E' garantito il massimo utilizzo possibile delle modalità di incremento delle risorse per la contrattazione integrativa in questo momento gestibile in Regione Toscana sui fondi 2016 attraverso la corresponsione di parte dell' 1% del monte salari (cosiddetto "1% per pareggio di bilancio"), con riferimento alla chiusura dei bilanci 2015. Detto importo è pari ad euro 6.050.000. In aggiunta a tali risorse la Regione si impegna ad innalzare il budget delle Aziende destinato a finanziare progettualità dirette all'insieme del personale del comparto e finalizzate alla riduzione delle liste d'attesa ed al miglioramento dei servizi per l'importo di euro 2.950.000, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Stabilizzazioni

Occorre completare il percorso iniziato in applicazione di quanto reso possibile dal Dlgs. 75/2017 (legge Madia). La Regione si impegna a sollecitare Estar affinché predisponga i concorsi riservati per le diverse figure professionali che consentano la stabilizzazione dei lavoratori che hanno maturato i requisiti di lavoro "flessibile" nei termini previsti dalla Legge Madia.

Assunzioni

La Regione si impegna a garantire la copertura integrale del turnover 2019 e quello necessario per l'apertura di nuovi servizi, anche in relazione alle possibili uscite di personale a seguito delle nuove norme previdenziali assegnando priorità al personale sanitario ed OSS addetto all'assistenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Indennità art. 86 comma 6 CCNL 2016-2018

In considerazione delle specificità organizzative aziendali, viene demandata alla contrattazione da svolgersi a livello delle singole aziende l'individuazione dei servizi elencati nell'art. 86, comma 6 del CCNL, fermo restando che tale individuazione deve avvenire in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.

Indennità di turno art. 86 commi 3 e 4 CCNL 2016-2018

In attesa di chiarimenti ufficiali in merito all'applicazione delle previsioni dell'art. 86 commi 3 e 4 CCNL 2016-2018 (indennità turni H12 e H24), tenuto conto delle specificità organizzative e procedurali aziendali, viene demandata al confronto da svolgersi a livello delle singole aziende l'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni richiamate.

Personale Croce Rossa

Allo scopo di favorire la valorizzazione delle competenze possedute dal personale transitato dalla Croce Rossa Italiana al SSRT ed inquadrato in categoria A in applicazione di quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente, la Regione si impegna a promuovere presso le diverse aziende interessate l'attivazione di procedure di progressione verticale verso la categoria B. Le parti convengono che l'inquadramento del personale già appartenente al profilo di autista-soccorritore, al termine dei processi sopra indicati, dovrà realizzarsi in categoria Bs.

Qualora intervengano modifiche normative che incidano sulla disciplina delle materie oggetto del presente accordo, le parti si impegnano ad attivare il confronto al fine di verificare e/o adeguare i contenuti dello stesso.